

14212/18⁴ GIU. 2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1802/2017

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente - Cron. 14212

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere - Rep.

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere - Ud. 28/03/2018

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere - CC

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1802-2017 proposto da:

ZS, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato
CRISTIANO ANNUNZIATA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MANLIO ABATI giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

2018

COMPAGNIA **A**S.P.A., già **A**

1328

COMPAGNIA **A**

S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio
dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA,
DOMENICO DE FEO giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2707/2016 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 2915/2015.

CASSAZIONE.net

FATTO

RILEVATO CHE:

il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza nr. 36 del 2015, dichiarava inammissibile la domanda di impugnativa del licenziamento intimato a **SZ** dalla COMPAGNIA **A** SPA (già **A** - Compagnia **A** spa), in accoglimento della preliminare eccezione di decadenza ex art. 6 legge nr. 604 del 1966;

la Corte di Appello di Roma, investita con gravame di **SZ**, con sentenza nr. 2707 del 2016 (del 5.5.2016-6.7.2016), rigettava l'appello;

per quanto qui rileva, la Corte distrettuale giudicava tardiva l'impugnativa del recesso, perché proposta unicamente con il ricorso introduttivo di primo grado, ben oltre il termine di cui all'art. 6 della legge nr. 604 del 1966 (60 giorni dalla sua comunicazione);

osservava, in particolare, che nessun rilievo aveva avuto, a detti fini, l'azione proposta dal sindacato, in relazione al medesimo atto di recesso, ai sensi dell'art. 28 della legge nr. 300 del 1970, in quanto autonoma e posta a tutela di interessi diversi; né il lavoratore aveva spiegato intervento adesivo nel processo attivato dall'organo collettivo o conferito al sindacato una procura speciale per la tutela anche dell'interesse individuale;

per la cassazione della sentenza, **SZ** ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:

con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dell'art. 6 della legge 604 del 1966 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388 1389 e ss. cod. civ. nonché degli artt. 1398 e 1703 cod.civ. anche con riferimento all'art. 19 della legge nr. 300 del 1970 e dell'art. 39 Cost; il motivo attinge la decisione della Corte di appello (cfr. in particolare, punti 29 e ss. del ricorso) laddove non avrebbe considerato che l'impugnativa ex art. 6 può essere promossa, con atto scritto, oltre che dal lavoratore anche da un'organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura *ad litem* o la ratifica successiva e, conseguentemente, omesso di considerare che la domanda presentata ai sensi dell'art. 28 della legge nr. 300 del 1970 aveva prodotto l'effetto connesso al predetto art. 6, ovvero quello di contrastare, nel termine di legge, la volontà espulsiva del datore di lavoro, restando irrilevante che tale manifestazione di contrasto sarebbe stata espressa dal sindacato piuttosto che direttamente dal lavoratore; in ogni caso, lamenta che la Corte di appello non avrebbe considerato che

la volontà di avvalersi del sindacato era agevolmente verificabile sulla base di una serie di elementi e comportamenti univoci e concordanti;

con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 1362 e 1399 del cod. civ. in relazione all'art. 6 della legge nr. 604 del 1966 e dell'art. 28 della legge nr. 300 del 1970. Censura la statuizione per non aver ritenuto comunque ratificato l'operato della sigla sindacale, giacché il lavoratore aderiva all'invito formale di ricostituzione del rapporto, a seguito di lettera dell'1.3.2010 di **A** ;

con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 6 della legge nr. 604 del 1966. Critica la decisione per non aver considerato adeguatamente il ruolo del ricorrente all'interno dell'ANPAC (quale massimo dirigente ed esponente di spicco);

con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost, in relazione agli artt. 2697, 2712 e 2730 cod. civ. ed all'art. 5 della legge nr. 604 del 1966; è dedotto l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; è censurata la statuizione di assorbimento di ogni altra questione attinente al merito della condotta contestata;

con il quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., dell'art. 111 comma 6 Cost, in relazione all'art. 2119 cod. civ. nonché in relazione agli artt. 3,15,17,18,21 Cost., agli artt. 4, 8, 15 e 38 della legge nr. 300 del 1970, agli artt. 113,144, 171 del d.lgs. nr. 196 del 2003, all'art. 616 cod.pen. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; la critica investe l'omissione, da parte della sentenza impugnata, di ogni indagine relativa alla giusta causa di recesso e di ogni accertamento circa l'insussistenza degli addebiti contestati e la manifesta violazione di una serie di garanzie costituzionali;

con il sesto motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ., dell'art. 111, comma 6, Cost, in relazione agli artt. 1418 e 1345 cod. civ. per omesso esame della natura illecita, ritorsiva, fraudolenta ed ingiuriosa del licenziamento nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

con il settimo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 cod. proc. civ., 111 Cost in relazione all'art. 7 della legge nr. 300 del 1970 per omessa pronuncia sulla mancata preventiva affissione del codice disciplinare nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

DIRITTO**CONSIDERATO CHE:**

il primo motivo è fondato;

l'art. 6 della legge nr. 604 del 1966 stabilisce che « il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento scritto»;

questa Corte ha già osservato che l'espressa previsione che il diritto di impugnativa, anche extragiudiziale, possa essere esercitato «anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale» non ha altro significato che quello di conferire alle associazioni sindacali (qualunque ^{eventuale} non solo quella cui il lavoratore abbia in precedenza aderito) il potere di rappresentare ex lege il lavoratore, quanto al regime di impugnativa dei licenziamenti, equiparando l'impugnazione effettuata dall'organizzazione sindacale, indipendentemente da un mandato o una ratifica successiva, a quella compiuta direttamente dall'interessato (cfr. Cass. nr. 26514 del 2013);

in particolare, è stato osservato che « diversamente interpretando, la norma quando aggiunge "anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale" non avrebbe alcun significato pratico in quanto l'impugnazione del sindacalista sarebbe disciplinata come una normale impugnazione da parte di un rappresentante del lavoratore necessitando entrambe di una procura specifica. La ratio della disposizione è, invece, chiaramente quella di attribuire al sindacato direttamente (senza procura ex ante e senza necessità di ratifica del lavoratore) il potere di impugnazione del recesso sulla base della presunzione che l'associazione sindacale, in quanto a conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli interessi del lavoratore, almeno impedendo che si verifichi il termine decadenziale e si possa, poi, valutare con l'interessato l'opportunità di una prosecuzione dell'impugnazione in sede giudiziaria» (Cass. nr. 26514 cit);

in questa sede, occorre, però, valutare l'ipotesi in cui l'organizzazione sindacale ha proposto, in relazione al licenziamento del dipendente, per la rimozione degli effetti ad esso connessi (e quindi con richiesta di ripristino del rapporto di lavoro che si assume invalidamente risolto) azione ai sensi dell'art. 28 della legge nr. 300 del 1970, nel termine di giorni sessanta dal recesso, e stabilire se una tale iniziativa

possa spiegare anche l'effetto impeditivo della decadenza, ex art. 6 della legge nr. 604 del 1966, salva, poi, la necessità per il lavoratore di proseguire, in via autonoma, l'azione individuale nelle forme di legge;

in continuità ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia nr. 26514 cit., alla questione va data risposta affermativa;

la decadenza stabilita dall'art. 6 comma 1 della legge nr. 604 del 1966, posta a presidio della esigenza di certezza dei rapporti giuridici, risponde alla necessità che la volontà di contrastare l'atto datoriale, avente effetti di risoluzione del rapporto di lavoro, sia resa manifesta, in un termine ragionevole e perentorio (con esclusione dunque della rilevanza di qualsiasi causa impeditiva (art. 2966 c.c.), in funzione di una tutela che contempera i contrapposti interessi del soggetto attivo e passivo del rapporto medesimo;

l'azione di repressione della condotta antisindacale, attivata tempestivamente, ovvero nel termine di cui all'art. 6 cit., in relazione ad un recesso individuale, provoca, sul piano degli effetti, sicuramente quello di contrastare il compimento dell'atto datoriale di risoluzione del rapporto individuale; realizza, di conseguenza, oggettivamente la finalità propria della disposizione;

l'equiparazione del sindacato al lavoratore, ai fini dell'impugnazione del recesso, è stabilita, ai sensi dell'art. 6 della legge nr. 604 del 1966, con formula di tale ampiezza («anche attraverso l'iniziativa del sindacato») da dover ricomprendere l'ipotesi tipica di iniziativa sindacale quale è quella esercitata attraverso lo strumento giudiziale dell'art. 28 cit.;

resta, in tal modo, aperta la possibilità, per il lavoratore, di valutare la prosecuzione o meno dell'azione giudiziale, senza, peraltro, un pregiudizio eccessivo della parte datoriale, in ragione del sistema delineato dall'art. 6, comma 2, della legge 604 del 1966 (come modificato dalla legge nr. 183 del 2010, art. 32, e poi dalla legge nr. 92 del 2012, art. 1 commi 38 e 39), che prevede l'inefficacia dell'impugnazione (di cui al comma 1) se non seguita dal deposito del ricorso giudiziale (o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato) nel termine (parimenti di decadenza, cfr. Cass. nr. 13598 del 2016) di giorni 180.

tale conclusione è, infine, imposta, in linea con quanto già evidenziato nella pronuncia nr. 26514 del 2013, dalla necessità di privilegiare, tra le possibili interpretazioni della norma in esame, quella che maggiormente agevoli la tutela giurisdizionale nei confronti del licenziamento, in senso ampio, ingiustificato;

deve essere osservato che il diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale così come riconosciuto anche dall'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta (non investendo la presente controversia una questione di diritto dell'Unione), ma che può certamente operare come fonte di "libera interpretazione" anche del dato normativo nazionale, stante il suo "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei" (Corte cost. nr. 135 del 2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali (sull'art. 30 della Carta cfr. Cass. nr. 15519 del 2012; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr., in motivazione, Cass. nr. 7 del 2011, sul richiamo alla Carta anche in casi non qualificabili come di "diritto comunitario" cfr. Corte cost. nr. 93 del 2010, nr. 81 del 2011, nr. 31 del 2012);

si impone, quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, nel procedere a nuovo esame della fattispecie si atterrà al seguente principio di diritto: «l'art. 6 della legge nr. 604 del 1966 deve essere interpretato nel senso che l'impugnativa di cui al comma 1 è soddisfatta con l'esercizio, nel termine di giorni 60, dell'azione ex art. 28 della legge nr. 300 del 1970 avverso il licenziamento del dipendente»;

restano assorbiti gli ulteriori motivi in quanto inerenti alla individuazione, in concreto, di una volontà adesiva del ricorrente all'azione del sindacato ed al merito del licenziamento;

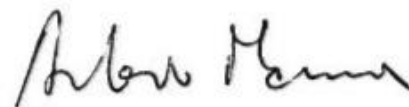
PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 28.3.2018

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Manna



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 4 GIU. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA